

Prot 2687 del 14/12/2021



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bologna

Ai Signori Sostituti Procuratori
della Repubblica sede

Ai Signori Ufficiali e agenti della
Sezione di Polizia Giudiziaria sede

Ai Signori Questori delle Province di:
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Ai Signori C.Ti P.li Arma dei Carabinieri di:
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Stradale
dell'Emilia Romagna-Bologna

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia
Ferroviaria Emilia Romagna-Bologna

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle
Comunicazioni dell'Emilia Romagna-Bologna

Al Signor Dirigente dell'VIII zona di Polizia di frontiera

dell'Emilia Romagna, Toscana, Marche
Bologna

i Signori Comandanti P.L.I Guardia di Finanza di
Bologna
Ferrara
Forli-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Ai Signori Comandanti della Polizia Municipale di
Bologna
Ferrara
Forli-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

e per conoscenza

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
Bologna

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti
Bologna

Ai Sigg. Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Bologna
Ferrara
Forli-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Al Signor Comandante della Regione Emilia Romagna
dell'Arma dei Carabinieri

Al Signor Comandante della Regione Emilia Romagna
della Guardia di Finanza

Oggetto: rapporti tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna e la stampa - decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188

Premessa

Questo Ufficio in data 24 ottobre 2018 ha diramato linee-guida in materia di rapporti con la stampa. Le indicazioni ivi contenute appaiono conformi alle statuizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 188, la cui entrata in vigore è prevista per il 14 dicembre 2021. Ad esse vanno aggiunte le disposizioni relative alle modalità di comunicazione introdotte dalla nuova disciplina, e all'obbligo di acquisire l'autorizzazione motivata del procuratore - peraltro già operante nella prassi - per diramare i comunicati ufficiali contenenti le notizie caratterizzate da ragioni di interesse pubblico.

Il quadro di riferimento

L'art. 13 DPR 448/88 vieta la pubblicazione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenni comunque coinvolto nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 114 comma 6 c.p.p., è vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, o di qualunque elemento che anche indirettamente possa portare all'identificazione dei suddetti minorenni.

L'art. 114 comma 4 c.p.p. prevede il divieto di pubblicazione degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse ex art. 472 comma 1 e 2 c.p.p.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 introduce *“Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”*.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 5 del D. L.vo 20.02.2006 nr. 106:

- i rapporti con gli organi di informazione devono svolgersi ***“esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano”*** (art. 5 comma 1);
- ***“la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”*** (art. 5 comma 2 bis);
- ***“nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3. 3-ter. Nei comunicati e nelle***

conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza” (art. 5 comma 3 bis).

In materia di informazione su vicende attinenti ai minori devono inoltre essere richiamati due documenti fondamentali, specificamente rivolti ai rapporti tra diritto di cronaca e minori, ovvero la Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e la Carta di Treviso.

L’art. 16 della Convenzione stabilisce che *“nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”*.

La Carta di Treviso, stipulata il 5 ottobre 1990 tra l’Ordine Italiano dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e il Telefono Azzurro, integrata dal vademecum del 25 novembre 1995 e aggiornata il 30 marzo 2012 con l’estensione ai mezzi di comunicazione digitali, chiarisce che la finalità ultima della riservatezza delle notizie riguardanti i minori è quella di impedire che la rappresentazione dei fatti di vita che li riguardano possa arrecare un danno alla loro personalità.

Il documento firmato a Treviso individua l’esigenza di non divulgare non solo le generalità del minore, ma anche tutti quei dati (generalità dei genitori, indirizzo dell’abitazione, scuola, parrocchia o sodalizio frequentati) che possono contribuire alla sua identificazione. Stabilisce che il minore non può apparire in foto o filmati se non schermato, che non può essere intervistato, e che non possono essere divulgati messaggi o immagini dai quali sia possibile risalire alla sua identità. Prevede poi che *“nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l’individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione”*.

L’unica eccezione al divieto di pubblicazione di dati personali e di divulgazione di immagini è prevista nel caso in cui ciò corrisponda all’interesse del minore, ad esempio nei casi di rapimento o scomparsa, previo parere dei genitori e delle autorità competenti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera in data 11 luglio 2018, ha emanato linee – guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale.

Il tema è altresì trattato nella risoluzione del CSM del 16 novembre 2017, che in materia di pubblicazione di atti relativi al procedimento minorile sollecita i Dirigenti degli Uffici di Procura ad un’attenta vigilanza sull’osservanza delle disposizioni a tutela della riservatezza dei minori, prevedendo la competenza, eventualmente delegabile, del Procuratore, per ciò che concerne la gestione dei rapporti con la stampa.

L’organizzazione della Procura Minorenni

I criteri organizzativi della Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, in linea con quanto stabilito ora dal D.lgs 188/2021, contengono la previsione secondo la quale il Procuratore si occupa in via esclusiva dei rapporti con gli organi di informazione, ai sensi degli artt. 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006 e della Circolare approvata con Delibera del CSM 16/11/2017.

Anche al fine di consentire un corretto rapporto con gli organi di informazione, è previsto che i magistrati dell’ufficio informino il Procuratore dell’avvenuta commissione di fatti di particolare

delicatezza, gravità, rilevanza, o tali da creare particolare allarme sociale, o ancora che pongano questioni di diritto nuove o particolarmente complesse.

Le linee –guida 24 ottobre 2018 prevedevano l'obbligo per le forze di polizia di richiedere al Procuratore l'autorizzazione e il coordinamento sulle notizie relative ai minori a qualunque titolo coinvolti nei fatti oggetto della comunicazione.

La previsione è ora rafforzata dall'art 5 comma 1 D.Lgs 106/2006 così come modificato dal D.Lgs 188/2021.

Le modalità della comunicazione

1. La procedura

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ritengano di fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti, o qui quali hanno partecipato, devono chiedere l'autorizzazione al procuratore.

La bozza del comunicato che si intende divulgare va inviata al procuratore all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

La divulgazione del comunicato è subordinata all'autorizzazione del procuratore, contenente le specifiche ragioni che giustificano la diffusione della notizia.

2. Il contenuto

Si ricorda che Il diritto alla privacy, che costituisce il limite al diritto di cronaca, deve essere ricosciuto ai minori in maniera rafforzata, secondo quanto previsto dalla disposizioni *supra* richiamate.

Come stabilisce lo stesso Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, allegato alla legge 196/2003 così come modificata dal D.L.vo 10 agosto 2018 n. 101, *"il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso"*.

Queste disposizioni devono altresì orientare nell'applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 14 c.p.p., che grazie alla modifica intervenuta con il D.L.vo 216/2017 consente la pubblicazione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, da riservarsi, se sono coinvolti minori, a casi eccezionali e nel pieno rispetto dei limiti di cui sopra.

Le informazioni non devono interferire con il segreto istruttorio, ai sensi degli artt. 329 c.p.p., 114 comma 1 c.p.p. e 684 c.p.

Particolare rafforzamento deve ricevere altresì la protezione dei dati sensibili quali l'origine etnica, le convinzioni religiose, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Come è noto, le forze di polizia nell'esecuzione dell'arresto o del fermo adottano le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche (art. 20 D.Lvo 272/1989).

Poiché ai sensi dell'art. 20 citato l'uso di strumenti di coercizione fisica è possibile, per quanto solo laddove ricorrano gravi esigenze di sicurezza, il generale divieto di diffondere immagini ritraenti la persona in manette o sottoposta ad altro mezzo di coercizione fisica (art. 114 comma 6 bis c.p.p.) deve ovviamente trovare la massima applicazione per i minorenni.

La particolare delicatezza della materia, gli evidenziati limiti al diritto di cronaca, e la necessità di evitare sensazionalismi e spettacolarizzazioni, suggeriscono di limitare al massimo la partecipazione del Procuratore a conferenze stampa, seppur consentite in qualche misura dalla risoluzione del CSM 1.7.2018, per le quali è prevista ora l'adozione di "*atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano*" (art. 5 comma 1 D.Lgs 106/2006 modificato dal D.Lgs 188/2021).

Appare altresì opportuno evidenziare il pregiudizio che può in alcuni casi derivare alle persone minorenni, e al buon esito di attività di indagine o di interventi in protezione, dalla diffusione di notizie riguardanti minori che avvenga in un momento antecedente alla conoscenza dei fatti da parte dell'autorità giudiziaria. La divulgazione di notizie prima che la Procura ne abbia contezza rischia di influenzare le modalità dell'intervento del P.M. a protezione del minore, condizionato in alcune situazioni dalla pubblicità che il caso ha già ricevuto. Può comportare altresì la necessità di una comunicazione reattiva, ovvero la comunicazione "*finalizzata a correggere o a smentire informazioni errate, false o distorte, che possono recare pregiudizio alle indagini e ai diritti delle persone coinvolte*" (Punto 2 della Risoluzione CSM 11.7.2018).

La forma della comunicazione, infine, così come ribadito dal decreto legislativo 188/2021, deve sempre rispondere all'esigenza che sia rispettata la presunzione di non colpevolezza, evitando la manifestazione di opinioni personali, garantendo un'informazione il più possibile oggettiva, che attenga ai fatti e ai passaggi processuali di pubblico interesse, che renda chiari i ruoli degli uffici giudiziari, e che eviti una rappresentazione delle vicende o delle indagini idonea a determinare la convinzione della colpevolezza degli indagati.

Bologna, 13 dicembre 2021

Il Procuratore
Silvia Marzocchi

